



Ministero dell'Economia e delle Finanze
RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO DI FIRENZE/PRATO

Prot. N. (*vedi pec*)

IIS - "FRANCESCO DATINI"-PRATO
Prot. 0002624 del 06/02/2025
VII (Entrata)

Alle Amministrazioni Periferiche dello Stato

Alle II.SS. per il tramite dell'USR

Loro indirizzi pec

OGGETTO: Divieto di monetizzazione delle ferie maturate e non godute di cui all'art. 5, comma 8, D.L. n. 95/2022.

Si trasmette, per opportuna informazione e per gli adempimenti di competenza, il parere dell'Avvocatura Generale dello Stato in tema di divieto di monetizzazione delle ferie maturate e non godute di cui all'art. 5, comma 8, D.L. n. 95/2022.

Per quanto sopra, si rappresenta che con la sentenza del 18 gennaio 2024 (causa C- 218/22), in continuità con l'orientamento inaugurato dalla Grande Sezione della Corte di Giustizia nel 2018 (causa C-684/16), la Corte di Giustizia UE ha stabilito che il datore di lavoro è tenuto, in considerazione del carattere imperativo del diritto alle ferie annuali retribuite e al fine di garantire l'effetto utile dell'articolo 7 della direttiva 2003/88, ad assicurarsi concretamente e in piena trasparenza che il lavoratore sia effettivamente in condizione di fruire delle ferie annuali retribuite, invitandolo, se necessario formalmente, a farlo, e nel contempo informandolo, in modo accurato e in tempo utile a garantire che tali ferie siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo e la distensione cui esse sono volte a contribuire, del fatto che, se egli non ne fruisce, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato, o non potranno più essere sostituite da un'indennità finanziaria. In mancanza, si deve ritenere che l'estinzione del diritto a tali ferie alla fine del periodo di riferimento o del periodo di riporto autorizzato e, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, il correlato mancato versamento di un'indennità finanziaria per le ferie annuali siano in contrasto con il diritto euro-unitario.

Visto il recente consolidamento di una giurisprudenza nazionale, sia amministrativa che di legittimità, favorevole all'applicazione retroattiva del principio sancito dalla Corte di Giustizia, l'Avvocatura dello Stato, interpellata sull'ipotesi di contrasto di detta applicazione retroattiva con i principi di stabilità dei rapporti e certezza del diritto, ha escluso che allo stato attuale sia configurabile una limitazione dell'efficacia nel tempo dell'interpretazione affermata nella sopra richiamata sentenza del 18 gennaio 2024. In via generale si rimarca l'importanza di assolvere ai doveri datoriali illustrati dalla Corte di Giustizia, al fine di evitare di incorrere in violazioni del diritto dell'UE.

Poiché, infine, la disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età, si ritiene doveroso un puntuale monitoraggio considerato che la violazione della richiamata disposizione normativa è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate.

Il Dirigente dell'Ufficio I

Dott.ssa Paola Aiello

(firmato digitalmente)

Il Direttore

Dott. Giovanni Piras

(firmato digitalmente)

Da: usp.po@istruzione.it

Oggetto: I: Trasmissione nota Divieto di monetizzazione delle ferie maturate e non godute di cui all'art. 5, comma 8, D.L. n. 95/2022.

Data: 06/02/2025 07:35:20

IIS - "FRANCESCO DATINI"-PRATO
Prot. 0002624 del 06/02/2025
VII (Entrata)



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana

UFFICIO XI - AMBITO TERRITORIALE PER LA PROVINCIA DI PRATO E PISTOIA

SEDE DI PRATO: Via Valentini, nr 7 - 59100 PRATO

Pecmail: usp.po@postacert.istruzione.it email: usp.po@istruzione.it

Tel. Centralino 0574-58891

www.ufficioscolasticoprovinciale.prato.it

Da: RGS RPS Firenze <rgs.rps.fi@mef.gov.it>

Inviato: mercoledì 5 febbraio 2025 14:37

A: Direzione Regionale Toscana <direzione-toscana@istruzione.it>

Cc: USP di Firenze <usp.fi@istruzione.it>; USP di Prato <usp.po@istruzione.it>; Piras Giovanni

<giovanni.piras@mef.gov.it>; Aiello Paola <paola.aiello@mef.gov.it>; Guasconi Paola

<paola.guasconi@mef.gov.it>; Fiore Leonardo Paolo Pietro <leonardopaolopietro.fiore@mef.gov.it>

Oggetto: Trasmissione nota Divieto di monetizzazione delle ferie maturate e non godute di cui all'art. 5, comma 8, D.L. n. 95/2022.

Buongiorno,

si trasmette l'unità nota di cui all'oggetto, al fine di informare le istituzioni scolastiche presenti sul territorio di competenza.

Cordiali saluti

Servizio Affari Generali e Direzionali

Tel. +39 055 2743236-253-254-261

Fax +39 055 2743294

E-mail: rgs.rps.fi@mef.gov.it

Pec: rgs.rps@mef.gov.it

Ministero dell'Economia e delle Finanze
Ragioneria territoriale dello Stato di Firenze e Prato
Via Verdi, 24 - 50122 Firenze
www.ros.mef.gov.it



Ministero
dell'Economia
e delle Finanze



Rispetta l'ambiente. Non stampare questa mail se non è necessario



Ministero dell'Istruzione e del Merito
 Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana
 Ufficio II
 Ambito Territoriale di Prato e Pistoia
 Sezione Prato

IIS - "FRANCESCO DATINI"-PRATO
 Prot. 0018996 del 11/11/2024
 VII (Entrata)

Ai Dirigenti Scolastici delle Istituzioni Scolastiche
 Statali di ogni ordine e grado della provincia di Prato -
 LORO SEDI

OGGETTO: Ferie docenti con contratti a tempo determinato.

Premessa

La disciplina delle ferie per i docenti a tempo determinato è regolata dall'art. 35 del CCNL 2019/2021, che sostanzialmente richiama le disposizioni in materia di ferie previste per il personale a tempo indeterminato, con le precisazioni previste dallo stesso articolo derivanti dalla diversa durata del contratto.

Sulla disciplina delle ferie è intervenuto il legislatore che, con Legge 24 dicembre 2012 n. 228 all'art. 1, comma 54, ha previsto, per il personale docente, la fruizione delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definite dai calendari scolastici regionali ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli Esami di Stato e alle altre attività valutative, salva la facoltà di fruire di 6 giorni di ferie nei rimanenti periodi dell'anno.

Il successivo comma 55 ha precisato, inoltre, che è consentita la monetizzazione delle ferie "per il personale docente ed ATA supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie".

¶ L'applicazione della disposizione sopra richiamata ha comportato la monetizzazione delle ferie nei limiti dei giorni residuati/dopo aver decurtato, non solo i periodi di sospensione delle lezioni elencati dai calendari scolastici regionali dei rispettivi anni scolastici (Natale, Pasqua, Carnevale), ma anche il periodo ricompreso tra il termine delle lezioni e il 30 giugno.

✗ La suddetta circostanza ha dato avvio ad un cospicuo contenzioso volto ad ottenere la liquidazione dell'indennità sostitutiva delle ferie in applicazione letterale della disposizione normativa prima citata: nello specifico, i ricorrenti, chiedevano di espungere, dall'ammontare dei giorni da decurtare, il periodo ricompreso tra il termine delle lezioni e il 30 giugno.

✗ La tematica sopra evidenziata ha subito un'evoluzione giurisprudenziale, da ultimo con l'ordinanza della Suprema Corte di Cassazione n. 16715/24, che ha enunciato il seguente principio di diritto.

*** Principio di Diritto: ***

"Il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo della sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di

Responsabile del procedimento:

Maria Baroni

Via G. Valentini 7 - 59100 - Prato

Tel. +39 0574588901

e-mail: PEO uspo.0018996@istruzione.it

e-mail: PEC: uspo@postacert.istruzione.it

www.ufficioscolastico.provinciale.prato.it



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana
Ufficio XI
Ambito Territoriale di Prato e Pistoia
Gabinetto Prato

lavoro dimostrò di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie e all'indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna e soprattutto l'art 5 comma 8 del dl n. 95 del 2012, deve essere interpretata in senso conforme all'art 7 della direttiva 2003/88/CE, la quale non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una formazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro.

In particolare, il detto docente non può essere considerato automaticamente in ferie nel periodo fra il termine delle lezioni ed il 30 giugno di ogni anno.

Indicazioni operative

Alla luce della suddetta ordinanza della Corte di cassazione n. 16715 del 2024, che si allega per completezza, si ritiene opportuno che le S.S.L.L., provvedano, all'atto dell'instaurarsi del rapporto di lavoro o anche nel corso del rapporto, ad invitare/diffidare formalmente i docenti interessati (con una comunicazione scritta e protocollata che il docente dovrà sottoscrivere per accettazione) a presentare istanza di fruizione dei giorni di ferie, maturati e maturandi, durante i periodi di sospensione delle lezioni (Natale, Pasqua, carnevale, ponti ...) o anche nel periodo intercorrente tra la fine delle lezioni e il 30 giugno, con espresso avviso della perdita, in assenza di domanda volontaria, del diritto alle ferie stesse ed all'indennità sostitutiva.

Si allega l'ordinanza della Corte di Cassazione n. 16715/2024.

L'occasione è gradita per porgere distinti saluti.

La DIRIGENTE
Ilaria Baroni

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art 3, comma 2 del Dlgs 39/1993)

Responsabile del procedimento:

Ilaria Baroni

Via G. Valentini 7 - 59100 - Prato
Tel. +39 0574588901
e-mail: PEO_usp.po@istruzione.it
e-mail: PEC: usppo@postacert.istruzione.it
www.ufficioscolastico.provinciale.prato.it

Da: usppo@postacert.istruzione.it
Oggetto: Protocollo nr: 6181 - del 08/11/2024 - AOOUSPPO - Ambito territoriale di Prato Ferie docenti con contratti a tempo determinato
Data: 08/11/2024 13:01:17

Messaggio di posta certificata

Il giorno 08/11/2024 alle ore 13:01:14 (+0100) il messaggio "Protocollo nr: 6181 - del 08/11/2024 - AOOUSPPO - Ambito territoriale di Prato Ferie docenti con contratti a tempo determinato" è stato inviato da "usppo@postacert.istruzione.it" indirizzato a:

pois004008@pec.istruzione.it
pomm039004@pec.istruzione.it
Il messaggio originale è incluso in allegato.

Identificativo messaggio: 268439A9.03CF6B52.0BA66561.E94D3B70.posta-certificata@legalmail.it

L'allegato daticert.xml contiene informazioni di servizio sulla trasmissione.

Certified email message

On 08/11/2024 at 13:01:14 (+0100) the message "Protocollo nr: 6181 - del 08/11/2024 - AOOUSPPO - Ambito territoriale di Prato Ferie docenti con contratti a tempo determinato" was sent by "usppo@postacert.istruzione.it" and addressed to:

pois004008@pec.istruzione.it
pomm039004@pec.istruzione.it
The original message is attached.

Message ID: 268439A9.03CF6B52.0BA66561.E94D3B70.posta-certificata@legalmail.it

The daticert.xml attachment contains service information on the transmission

Invio di documento protocollato

Oggetto: Protocollo nr: 6181 - del 08/11/2024 - AOOUSPPO - Ambito territoriale di Prato Ferie docenti con contratti a tempo determinato

Data protocollo: 08/11/2024

Protocollato da: AOOUSPPO - Ambito territoriale di Prato

Allegati: 4